



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2012, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Panda Srl in liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dagli
avv. Paola Maso e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso quest'ultimo in
Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Falcade, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv. Francesco Elia, Gianmatteo Boscarini, domiciliato *ex lege* presso la
segreteria di questo T.A.R.;
Comunita' Montana Agordina, in persona del Presidente pro tempore, non
costituita in giudizio;

per l'annullamento

dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. n. 639/1910 n. 3443/00 datata
14/3/2012, emessa dalla Comunità Montana Agordina a firma del Responsabile

del procedimento, nonchè per l'accertamento che nulla deve la ricorrente al Comune di Falcade per le causali indicate nell'ingiunzione 14/3/2012 n. 3443/00.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Falcade;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

- che la controversia ha ad oggetto l'esecuzione di un accordo transattivo, sulla cui base il Comune di Falcade ha emesso un' ingiunzione di pagamento nei confronti della Panda s.r.l.;
- che il Collegio, nel corso dell'udienza, ha sollevato d' ufficio la questione del difetto di giurisdizione, autorizzando i difensori delle parti al deposito di memorie sulla questione;
- che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A., in quanto, oggetto della domanda proposta in via principale dalla ricorrente è l'accertamento della inesistenza di ogni vincolo contrattuale tra la Panda s.r.l. ed il Comune di Falcade, vincolo che per l'amministrazione deriverebbe dalla proposta di definizione transattiva di alcune liti pendenti, sottoscritta dalla Panda s.r.l. il 2.11.2011. Sicché essendo astrattamente configurabile una situazione giuridica di diritto soggettivo la giurisdizione è del giudice ordinario;
- che, in particolare, da tale proposta di transazione e dall'eventuale perfezionamento dell'accordo potrebbero in astratto derivare solo diritti e obblighi, contratti iure privatorum da parte della P.A., posto che l'adozione della

variante urbanistica ed il rilascio della concessione edilizia in favore della ricorrente, sono ivi dedotti solo come condizione sospensiva dell'efficacia delle obbligazioni, assunte da parte della Panda s.r.l., di rinuncia agli effetti di una sentenza di questo TAR e di rimborso delle spese di lite in favore del Comune;

- che, pertanto, non è rinvenibile nella proposta transattiva in esame una causa d'integrazione o sostituzione di un provvedimento amministrativo di gestione del territorio (che comporterebbe la giurisdizione esclusiva del g.a. ex art. 133 co. 1 lett. a n. 2 c.p.a.), ma solo l'assunzione di un impegno da parte di un privato, avente causa transattiva, sospensivamente condizionato all'adozione di determinati provvedimenti da parte della P.A. . Non si tratta, dunque, di un accordo stipulato nell'ambito di un procedimento amministrativo volto al rilascio di un titolo abilitativo edilizio, non postulando tale schema di accordo alcun obbligo a carico dell'amministrazione in tal senso;

- che, alla luce di quanto sopra rappresentato, il Collegio ritiene che difetti la giurisdizione in capo al giudice amministrativo sulla controversia che ne occupa e che la stessa sia da attribuire al giudice ordinario;

- che, pertanto, il Collegio, nel declinare la giurisdizione individua nel giudice ordinario quello fornito di giurisdizione , ai sensi di quanto prescritto dall' art. 11 del c.p.a.;

- che per il principio della "translatio iudicii" sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il giudizio è riassunto davanti al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di detta pronuncia;

- che, per quanto riguarda le spese di lite, le ragioni prettamente giuridiche della decisione rendono opportuno disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando essa al giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.

Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)